

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

13° Anno n. L 124

8 giugno 1970

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi	1
Regolamento (CEE) n. 1024/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'applicazione ai dipartimenti francesi d'oltremare del regolamento (CEE) n. 1023/70, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi	5
Regolamento (CEE) n. 1025/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni da paesi terzi	6
Regolamento (CEE) n. 1026/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'applicazione ai dipartimenti francesi d'oltremare del regolamento (CEE) n. 1025/70 che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni da paesi terzi	48

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

70/282/CEE:

Decisione del Consiglio, del 14 gennaio 1970, recante conclusione dell'accordo relativo a taluni prodotti lattiero-caseari negoziato nell'ambito del GATT	49
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1023/70 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1970

relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione
dei contingenti quantitativi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che la Comunità deve disporre di una procedura di gestione dei contingenti quantitativi all'importazione e all'esportazione fissati in via autonoma o convenzionale ;

considerando che nello stadio attuale tale procedura può limitarsi a regolamentare la ripartizione dei contingenti comunitari secondo adeguate modalità ed a fissare una serie di norme riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di importazione e d'esportazione e la collaborazione amministrativa tra le autorità nazionali e comunitarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla gestione dei contingenti quantitativi all'importazione e all'esportazione che la Comunità ha fissato in via autonoma o convenzionale.

Articolo 2

1. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, fissa il contingente nonché i criteri in base ai quali tale contingente è ripartito secondo la procedura di cui all'articolo 11. Detti criteri, se necessario, possono essere dati in cifre relativi alla ripartizione.

2. Al fine di migliorare l'utilizzazione del contingente, la sua ripartizione può essere adattata secondo la procedura di cui all'articolo 11 e tenendo conto dei criteri eventualmente adottati dal Consiglio per questo adattamento al momento della fissazione del contingente ed in base alla stessa procedura.

3. Qualora gli interessi della Comunità lo esigano e salvo decisione contraria presa dal Consiglio al momento della fissazione del contingente e secondo la stessa procedura, il contingente può essere aumentato.

L'aumento viene effettuato secondo la procedura prevista all'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, lettere a) e b), tenendo conto :

- a) delle esigenze di politica economica e di politica commerciale, sia autonoma che convenzionale, compresa la necessità di aprire in certi casi contingenti destinati a fiere ;
- b) della situazione di mercato che si presenta nella Comunità per i prodotti in questione ;
- c) dell'interesse di non compromettere la realizzazione dell'obiettivo perseguito mediante la fissazione del contingente e di salvaguardare il buon funzionamento del mercato comune.

4. Qualora uno Stato membro abbia concesso licenze d'importazione fino a concorrenza della propria quota e costati che le sue possibilità di importazione non sono sufficienti, ne informa la Commissione. Questa sottopone senza indugio il problema al Comitato previsto all'articolo 10, che esamina in particolare l'opportunità di aumentare il contingente, ovvero di adattare la sua ripartizione. Se entro tre settimane dal momento in cui il problema è stato sottoposto al Comitato non è intervenuta alcuna decisione comunitaria in base alla procedura di cui all'articolo 11 in merito alla domanda d'au-

⁽¹⁾ GU n. C 65 del 5. 6. 1970, pag. 6.

mento delle possibilità d'importazione, lo Stato membro, tenendo conto degli elementi enumerati al paragrafo 3, lettere a), b) e c), può autorizzare importazioni supplementari entro il limite del 20 % della sua quota iniziale, a meno che il Consiglio non abbia deciso diversamente al momento della fissazione del contingente ed in base alla stessa procedura.

Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili fino al 31 dicembre 1972. Anteriormente a tale data il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito agli adattamenti da apportarvi.

Articolo 3

Salvo decisione contraria, le quote attribuite agli Stati membri sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Nel termine massimo di tre settimane successive a ciascuna ripartizione di un contingente, gli Stati membri rendono noti, mediante pubblicazione ufficiale, i prodotti per i quali sono autorizzate le importazioni o le esportazioni e le relative modalità. Può essere stabilito un termine diverso, in base alla procedura prevista all'articolo 11.

Articolo 5

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di importazione o d'esportazione fino a concorrenza delle rispettive quote, secondo l'ordine progressivo di ricezione delle domande, ovvero previo esame simultaneo di esse.

2. Qualora le domande vengano esaminate secondo l'ordine progressivo di ricezione, fra la data di ricezione della domanda e quella della relativa decisione non possono trascorrere più di tre settimane.

3. Qualora si ricorra all'esame simultaneo, per la presentazione delle domande viene fissato un termine che non può essere superiore ad un mese. La decisione in merito alle domande deve intervenire entro due mesi al massimo dalla scadenza di detto termine.

4. Per la presentazione delle domande e per la relativa decisione possono essere fissati termini diversi, secondo la procedura prevista all'articolo 11.

Articolo 6

1. La messa in libera pratica, a norma degli articoli 9 e 10 del trattato, di un prodotto oggetto di un contingente all'importazione è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

2. L'esportazione all'esterno della Comunità di un prodotto oggetto di un contingente all'esportazione è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione.

3. Le importazioni o esportazioni effettuate in base alle autorizzazioni d'importazione o di esportazione a norma dei paragrafi 1 e 2 sono imputate sulla quota dello Stato membro che le ha rilasciate.

All'atto della fissazione del contingente e in base alla stessa procedura, il Consiglio può decidere che le introduzioni nel territorio doganale della Comunità sotto il regime del perfezionamento attivo, consentite a norma della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 ⁽¹⁾, devono del pari essere imputate sulla quota dello Stato membro d'introduzione.

L'esaurimento della quota dello Stato membro di introduzione non vieta che si effettuino operazioni supplementari di perfezionamento attivo.

Le disposizioni del secondo comma non si applicano alle merci destinate all'esecuzione di un contratto di lavoro in subappalto e concluso con un residente in un paese terzo.

4. Quando il trasporto di un prodotto soggetto ad un contingente di esportazione e destinato all'esportazione in un paese terzo comporta l'attraversamento del territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui sono state espletate le formalità di esportazione, si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario ⁽²⁾ nonché le disposizioni stabilite o da stabilire in merito all'applicazione dello stesso.

Articolo 7

Le difficoltà in ordine all'applicazione degli articoli 4, 5 e 6, particolarmente per quanto riguarda le modalità di rilascio delle autorizzazioni d'importazione o d'esportazione, vengono risolte secondo la procedura prevista dall'articolo 11.

Articolo 8

1. Per ogni contingente gli Stati membri notificano alla Commissione, nei primi venti giorni di ogni mese:

- a) il totale dei quantitativi o dei valori per i quali sono state rilasciate autorizzazioni d'importazione o di esportazione durante il mese precedente

⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 1.

b) il totale dei quantitativi e dei valori delle importazioni o esportazioni effettuate durante il mese precedente quello di cui alla lettera a).

2. Essi notificano alla Commissione, alle condizioni fissate secondo la procedura di cui all'articolo 11, tutti gli altri dati che, in base alla stessa procedura, sono giudicati necessari per valutare il grado di utilizzazione del contingente.

3. Le comunicazioni degli Stati membri sono ripartite per prodotti e per paesi esportatori. La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri.

Articolo 9

Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto allo scopo per il quale esse sono state richieste.

Articolo 10

1. È istituito un Comitato di gestione dei contingenti, in appresso denominato « Comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 11

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi sottoposti ad esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste quando esse sono conformi al parere del Comitato.

b) Quando le misure previste non sono conformi al parere del Comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi dalla data in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le mi-

sure in parola sono adottate dalla Commissione.

Articolo 12

1. Il Comitato può esaminare ogni altro problema relativo all'applicazione del presente regolamento sottopostogli dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il Comitato esamina regolarmente gli effetti, nonché la giustificazione economica e commerciale dei contingenti gestiti a norma del presente regolamento. Se la Commissione ritiene indispensabile abrogare, aumentare o modificare in qualche modo tali contingenti, presenta senza indugio un'adeguata proposta al Consiglio.

Articolo 13

Il presente regolamento non si applica ai prodotti agricoli soggetti a organizzazione di mercato. Se il Consiglio decide di stabilire contingenti per siffatti prodotti, esso adotta contemporaneamente le disposizioni relative alla loro gestione.

Articolo 14

1. Al più tardi il 31 dicembre 1972 il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito agli adattamenti da apportare al presente regolamento in particolare per assicurare pienamente che, nei limiti dei contingenti fissati, le operazioni di importazione o di esportazione siano realizzabili contemporaneamente in tutta la Comunità.

2. Nell'attesa :

— ciascuno Stato membro può rifiutarsi di rilasciare autorizzazioni d'importazione o di esportazione per le persone non stabilite nel suo territorio; la presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalle direttive concernenti la libertà di stabilimento e dei servizi;

— le autorizzazioni d'importazione o di esportazione sono valide soltanto nello Stato membro che le ha rilasciate, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4;

— le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, non sono applicabili alle importazioni ed esportazioni di carattere particolare che, sul piano nazionale, sono dispensate da formalità nei confronti delle disposizioni per il commercio estero, purché determinate limitazioni per il valore, la quantità o l'utilizzazione assicurino che la realizzazione dello

scopo perseguito attraverso la fissazione dei contingenti non rischi di essere compromessa.

quantitativi all'importazione nella Comunità ⁽¹⁾, è abrogato.

Articolo 15

Il regolamento (CEE) n. 2043/68 del Consiglio, del 10 dicembre 1968, relativo alla graduale instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1970.

Per il Consiglio
Il Presidente
L. MAJOR

⁽¹⁾ GU n. L 303 del 18. 12. 1968, pag. 39.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1024/70 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1970

relativo all'applicazione ai dipartimenti francesi d'oltremare del regolamento (CEE) n. 1023/70 relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 227,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario che le disposizioni comunitarie relative all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi siano del pari applicabili nei dipartimenti francesi d'oltremare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1023/70 ⁽¹⁾ sono applicabili nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2044/68 del Consiglio, del 10 dicembre 1968, relativo all'applicazione ai dipartimenti francesi d'oltremare del regolamento (CEE) n. 2043/68, relativo alla graduale instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi all'importazione nella Comunità ⁽²⁾, è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1970.

Per il Consiglio
Il Presidente
L. MAJOR

⁽¹⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 18. 12. 1968, pag. 42.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1025/70 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1970

che istituisce un regime applicabile alle importazioni da paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

viste le regolamentazioni relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché le regolamentazioni adottate a norma dell'articolo 235 del trattato applicabili alle merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, e in particolare le disposizioni di tali regolamentazioni che consentono una deroga al principio generale in base al quale qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente può essere sostituita dalle sole misure previste dalle regolamentazioni stesse,

vista la proposta della Commissione,

considerando che dopo la scadenza del periodo transitorio la politica commerciale comune deve basarsi su principi uniformi ;

considerando che a tal uopo il Consiglio, con decisione del 25 settembre 1962 ⁽¹⁾, ha adottato un programma d'azione in materia di politica commerciale comune, programma che, fra gli obiettivi da raggiungere, prevede l'uniformazione dei regimi d'importazione degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi ;

considerando che, a tal fine, il Consiglio ha adottato, il 10 dicembre 1968, il regolamento (CEE) n. 2041/68 relativo all'elaborazione di un elenco comune di liberalizzazione delle importazioni nella Comunità dai paesi terzi ⁽²⁾, nonché il regolamento (CEE) n. 2045/68 che istituisce una procedura speciale per l'importazione di determinati prodotti da taluni paesi terzi ⁽³⁾ ; che a norma di detti regolamenti, essi devono essere riveduti in funzione dell'instaurazione della politica commerciale comune ;

considerando che scopo di tale revisione è di stabilire un regime comune applicabile alle importazioni da paesi terzi ;

considerando che l'elenco comune di liberalizzazione, quale è stato stabilito dal regolamento (CEE) n. 2041/68 ed ampliato dai regolamenti (CEE) n. 1228/69

⁽⁴⁾ e n. 1827/69 ⁽⁵⁾, al fine di consolidare, a livello della Comunità, le misure di liberalizzazione adottate dagli Stati membri, deve costituire uno degli elementi fondamentali del regime comune summenzionato e che tale elenco potrebbe essere esteso con decisione del Consiglio ad altri prodotti e ad altri paesi terzi ;

considerando che le importazioni di cui a tale elenco comune di liberalizzazione devono essere libere da ogni restrizione quantitativa ;

considerando che la Commissione deve comunque essere informata dagli Stati membri di qualunque pericolo, conseguente all'evoluzione delle importazioni, che potesse richiedere il ricorso a misure di salvaguardia ;

considerando che è essenziale procedere, sul piano comunitario e nell'ambito di un Comitato consultivo, all'esame delle condizioni delle importazioni, della loro evoluzione e dei vari elementi della situazione economica e commerciale nonché, eventualmente, delle misure da adottare ;

considerando che, a conclusione di queste consultazioni, può rivelarsi necessario sottoporre alcune importazioni a una sorveglianza comunitaria ;

considerando che, in tal caso, occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in oggetto alla presentazione di un documento d'importazione che soddisfi a criteri uniformi ; che tale documento, dietro dichiarazione o semplice richiesta dell'importatore, deve essere rilasciato o vidimato dalle autorità degli Stati membri entro un certo termine, senza che ciò comporti un qualunque diritto d'importazione per l'importatore ; che tale documento può quindi essere utilizzato solo finché non intervenga un mutamento nel regime d'importazione ;

considerando che nell'interesse della Comunità occorre che una reciproca informazione, nel modo più completo possibile sia assicurata tra gli Stati membri e la Commissione circa i risultati della sorveglianza ;

considerando che spetta al Consiglio decidere in merito alle misure di salvaguardia richieste dagli interessi della Comunità ; che a tal fine occorre che la Commissione gli presenti proposte tenendo conto

⁽¹⁾ GU n. 90 del 5. 10. 1962, pag. 2353/62.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 18. 12. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 303 del 18. 12. 1968, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 del 10. 7. 1969, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 235 del 18. 9. 1969, pag. 6.

degli obblighi internazionali esistenti; che pertanto si possono prevedere misure di vigilanza contro un paese che sia parte contraente del GATT solo se il prodotto in questione sia importato nella Comunità in quantità così accresciute e a condizioni tali che i produttori comunitari di prodotti analoghi o direttamente concorrenti siano gravemente danneggiati o rischino di esserlo, a meno che gli obblighi internazionali consentano una deroga a questa norma;

considerando che, come dimostra l'esperienza, le pratiche commerciali possono in taluni casi rendere necessaria una procedura accelerata di salvaguardia; che pertanto la Comunità deve poter disporre di un'adeguata protezione sino all'entrata in vigore di una decisione del Consiglio;

considerando che, a scopo precauzionale e per far fronte a pratiche imprevedibili, occorre quindi prevedere una procedura più rapida di quella normale; che le esigenze di rapidità e di efficacia giustificano che la Commissione sia autorizzata, senza pregiudizio dell'ulteriore atteggiamento del Consiglio, ad adottare misure d'urgenza;

considerando che sembra opportuno che gli Stati membri possano, a determinate condizioni e a titolo conservativo, adottare misure di salvaguardia sul piano nazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

L'importazione nella Comunità di prodotti di cui all'allegato I è libera nei confronti dei paesi terzi di cui all'allegato II, ossia non soggetta a restrizioni quantitative.

Articolo 2

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere l'inclusione di nuovi prodotti nell'elenco che figura nell'allegato I nonché l'inclusione di altri paesi terzi nell'elenco riportato nell'allegato II quando ritiene che una situazione tale da giustificare l'applicazione di misure di salvaguardia non rischi di prodursi.

TITOLO II

Procedura comunitaria d'informazione e di consultazione

Articolo 3

1. Gli Stati membri avvertono la Commissione di qualunque pericolo, connesso all'evoluzione delle importazioni, che potesse richiedere il ricorso a misure di salvaguardia.
2. La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri.

Articolo 4

Consultazioni possono essere avviate, a richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione. Esse devono aver luogo negli 8 giorni lavorativi successivi alla ricezione, da parte della Commissione, dell'informazione di cui all'articolo 3 e comunque prima dell'applicazione di misure di sorveglianza o di salvaguardia, adottate in virtù degli articoli 7-11.

Articolo 5

1. Le consultazioni si svolgono nell'ambito di un Comitato consultivo, in appresso denominato il « Comitato », composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente; questi comunica tempestivamente agli Stati membri tutti gli elementi utili d'informazione.
3. Le consultazioni vertono in particolare:
 - a) sulle condizioni delle importazioni e sulla loro evoluzione, nonché sui diversi elementi della situazione economica e commerciale del prodotto in questione;
 - b) sulle misure che sarebbe eventualmente opportuno adottare.

Articolo 6

1. Al fine di consentire alla Commissione di valutare la situazione economica e commerciale di un determinato prodotto, gli Stati membri le forniscono, su sua richiesta e secondo le modalità da essa definite, informazioni sull'evoluzione del mercato di detto prodotto.
2. La Commissione informa gli altri Stati membri.

TITOLO III

Procedura di vigilanza

Articolo 7

1. Qualora l'evoluzione del mercato di un prodotto importato da un paese terzo compreso nell'allegato II rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti analoghi o concorrenti e qualora gli interessi della Comunità lo esigano, l'importazione di tale prodotto può essere soggetta ad una vigilanza comunitaria.

2. Se la decisione di messa sotto sorveglianza è concomitante all'inclusione del prodotto in oggetto nell'elenco di cui all'allegato I, tale decisione è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Negli altri casi essa è adottata dalla Commissione e si applica l'articolo 10, paragrafo 5.

Articolo 8

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a sorveglianza è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Tale documento è rilasciato o vidimato dagli Stati membri entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione di una dichiarazione o di una semplice richiesta dell'importatore, nelle quali siano indicati, salvo disposizioni differenti determinate contemporaneamente alla messa sotto sorveglianza e secondo la stessa procedura :

- a) nome e indirizzo dell'importatore ;
- b) designazione del prodotto con indicazione :
 - della denominazione commerciale,
 - della voce doganale o del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio estero,
 - del paese d'origine,
 - del paese di provenienza ;
- c) designazione del prezzo cif franco frontiera e della quantità del prodotto in unità in uso nel commercio ;
- d) data o date previste per l'importazione.

Gli Stati membri possono chiedere indicazioni supplementari.

2. Il documento d'importazione può essere utilizzato soltanto finché resta in vigore, per le transazioni in questione, il regime di liberalizzazione delle importazioni e al massimo per un periodo determinato contemporaneamente alla messa sotto sorveglianza e

secondo la stessa procedura, tenuto conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali transazioni.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'immissione in libera pratica qualora il prezzo unitario al quale si effettua la transazione ecceda quello indicato nel documento d'importazione, ovvero qualora il valore totale o il quantitativo dei prodotti presentati per l'importazione superino di meno del 5 % il valore totale o il quantitativo indicati nel documento d'importazione. La Commissione, dopo aver udito i pareri formulati in seno al Comitato, può fissare, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre peculiarità delle transazioni in oggetto, una percentuale differente che tuttavia, normalmente, non può superare il 10 %.

Articolo 9

1. Nei primi dieci giorni di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione :

- a) i quantitativi e gli importi calcolati in base ai prezzi cif per cui sono stati rilasciati o vidimati durante il mese precedente documenti d'importazione ai sensi dell'articolo 8 ;
- b) le importazioni effettuate durante il mese che precede quello di cui alla lettera a).

Le comunicazioni degli Stati membri sono ripartite per prodotto e per paese esportatore.

2. Quando gli interessi della Comunità rendono necessario un controllo particolare delle importazioni sotto sorveglianza, la Commissione, su domanda di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare la periodicità delle informazioni.

3. La Commissione informa gli Stati membri.

TITOLO IV

Misure di salvaguardia

Articolo 10

1. Quando un prodotto è importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti e/o a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare pregiudizio grave ai produttori della Comunità di prodotti analoghi o direttamente concorrenti e quando circostanze critiche, in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile, richiedono una azione immediata per la salvaguardia degli interessi della Comunità, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa :

- a) abbreviare il periodo durante il quale sono utilizzabili i documenti d'importazione di cui all'articolo 8 che saranno rilasciati o vidimati dopo l'entrata in vigore della misura di salvaguardia ;

b) modificare il regime d'importazione di tale prodotto subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione che dovrà essere rilasciata secondo modalità ed entro limiti definiti dalla Commissione, in attesa di una decisione del Consiglio presa a norma dell'articolo 11.

2. Le misure sono di immediata applicazione.

3. Queste misure possono essere limitate alle importazioni destinate a determinate regioni della Comunità. Esse non riguardano i prodotti già avviati verso la Comunità, sempreché non sia possibile mutarne la destinazione e sempreché i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma degli articoli 7 e 8, alla presentazione di un documento d'importazione, siano accompagnati da tale documento.

4. Nei casi in cui uno Stato membro ha chiesto l'azione della Commissione, quest'ultima decide in proposito entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda.

5. Qualsiasi decisione presa dalla Commissione in virtù del presente articolo è comunicata al Consiglio ed agli Stati membri. Ogni Stato membro può deferirla al Consiglio entro i 10 giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa.

6. Entro 10 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore di una misura adottata in applicazione del paragrafo 1 b), la Commissione propone al Consiglio le misure opportune ai sensi dell'articolo 11. Se il Consiglio non si è pronunciato su tale proposta al più tardi entro sei settimane dall'entrata in vigore della misura adottata dalla Commissione, la misura stessa è abrogata.

Articolo 11

1. Quando lo esigono gli interessi della Comunità, il Consiglio può, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, adottare le misure appropriate :

- a) per impedire che un prodotto sia importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti e/o a condizioni tali che la produzione comunitaria di prodotti analoghi o direttamente concorrenti sia gravemente danneggiata o rischi di esserlo ;
- b) per permettere l'esecuzione degli impegni internazionali contratti dalla Comunità o da tutti gli Stati membri, specialmente in materia di commercio di prodotti di base.

2. Le misure possono essere limitate alle importazioni destinate a determinate regioni della Comunità. Esse non riguardano i prodotti già avviati verso la Comunità, sempreché non sia possibile mutarne la destinazione e sempreché i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma degli articoli 7 e 8, alla presentazione di un documento d'importazione, siano accompagnati da tale documento.

3. Quando la fissazione di un contingente costituisce ritiro di una misura di liberalizzazione, si tiene conto in particolare :

- dell'interesse a mantenere per quanto possibile le correnti di scambi tradizionali ;
- del volume dei contratti stipulati a condizioni normali prima dell'antrata in vigore di una misura di salvaguardia ai sensi del presente titolo, se essi sono stati notificati alla Commissione dallo Stato membro interessato ;
- del fatto che non deve essere compromessa la realizzazione dell'obiettivo che si persegue con l'instaurazione del contingente.

Articolo 12

1. Uno Stato membro può, a titolo conservativo, modificare il regime all'importazione di un determinato prodotto subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione di importazione da rilasciare secondo le modalità ed entro i limiti da esso definiti :

- a) quando una situazione simile a quella definita per la Comunità all'articolo 10, paragrafo 1, si manifesta sul suo territorio ;
- b) se detta misura è giustificata da una clausola di salvaguardia contenuta in un accordo bilaterale concluso tra questo Stato membro e un paese terzo.

2. Lo Stato membro adotta questa misura sentiti i pareri espressi in sede di Comitato ovvero, se questa procedura non è possibile data l'urgenza, dopo aver informato la Commissione ; quest'ultima avverte gli altri Stati membri.

3. Le misure sono notificate alla Commissione per telexcritto non appena esse siano state decise.

4. Quando le misure sono state adottate per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera a), la loro notifica equivale ad una domanda ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4. Le misure sono applicabili soltanto fino alla data di applicazione della decisione della Commissione. Tuttavia, quando questa decide di non adottare misure ai sensi dell'articolo 10, la sua decisione è applicabile a decorrere dal sesto giorno

successivo a quello della sua entrata in vigore, a meno che lo Stato membro che ha adottato le misure non la deferisca al Consiglio; in questo caso le misure nazionali sono applicabili fino all'entrata in vigore della decisione del Consiglio ed al massimo per un mese dal momento in cui quest'ultimo è stato adito. Il Consiglio decide prima dello scadere di questo termine.

5. Se le misure sono state adottate per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione può proporre al Consiglio le misure da prendere. Le misure nazionali restano applicabili fino all'entrata in vigore della decisione del Consiglio ed al massimo per due mesi a decorrere dal momento in cui quest'ultimo è stato adito, a meno che il Consiglio, su proposta della Commissione, non abbia deciso altrimenti per tener conto in particolare degli interessi in gioco nei negoziati comunitari. Il Consiglio decide prima che siano trascorsi due mesi dal momento in cui è stato adito.

6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 sono applicabili sino al 31 dicembre 1972. Prima di tale data, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito agli adeguamenti da arrecarvi.

Articolo 13

1. Durante il periodo d'applicazione delle misure di cui agli articoli 7 e 10-12, si procede in seno al Comitato, a richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, a consultazioni allo scopo di:

- a) esaminare gli effetti delle misure precitate;
- b) verificare se sussistono le condizioni per l'applicazione delle misure in parola;

2. Quando la Commissione ritiene che l'abrogazione o la modifica di misure di cui agli articoli 7, 10 e 11 si rivelino necessarie:

- a) se il Consiglio non ha ancora deliberato sulle misure adottate dalla Commissione, essa le modifica o le abroga senza indugio e ne riferisce immediatamente al Consiglio;
- b) negli altri casi, essa propone al Consiglio la modifica o l'abrogazione delle misure da esso adottate. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 14

1. Al più tardi il 31 dicembre 1971, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta

della Commissione, decide in merito agli adattamenti da apportare al presente regolamento, segnatamente per quanto riguarda l'introduzione di un documento d'importazione comunitario, valido in tutta la Comunità.

2. Nell'attesa:

- ciascuno Stato membro può rifiutare il rilascio o la vidimazione dei documenti d'importazione di cui all'articolo 8 alle persone non stabilite sul suo territorio; la presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalle direttive concernenti la libertà di stabilimento e dei servizi;
- i documenti d'importazione di cui all'articolo 8 sono validi, soltanto nello Stato membro che li ha rilasciati o vidimati.

Articolo 15

Finché non si stabilisca una politica commerciale comune in materia, il presente regolamento non costituisce ostacolo al mantenimento delle disposizioni adottate dall'Italia per assoggettare a un'autorizzazione particolare, conformemente al Decreto ministeriale del 31 ottobre 1962 compreso l'elenco (tabella A import.) ad esso allegato, nonché alle modificazioni successive, l'importazione di oggetti, macchine e apparecchi usati o nuovi ma in cattive condizioni di manutenzione, della voce 73.24, dei capitoli da 84 a 87 compreso e 93 nonché della voce 97.04 B della tariffa doganale comune.

Articolo 16

Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non costituisce ostacolo all'adozione o all'applicazione da parte di uno Stato membro di divieti o di restrizioni quantitative all'importazione, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Articolo 17

1. Il presente regolamento non costituisce ostacolo all'applicazione delle regolamentazioni relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli nonché dell'articolo 235 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica in modo complementare.

2. Tuttavia, le disposizioni degli articoli 7-9 non sono applicabili ai prodotti soggetti a tali regolamentazioni per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la presentazione di un certificato o altro titolo d'importazione. Le disposizioni degli articoli 10 e 12 non sono applicabili ai prodotti anzidetti per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'importazione.

Articolo 18

I regolamenti (CEE) n. 2041/68 e n. 2045/68 sono abrogati.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1970.

Per il Consiglio
Il Presidente
L. MAJOR

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI

(basato sulla tariffa doganale comune)

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

Capitolo 1: ANIMALI VIVI

- 01.02 — Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo
- 01.03 — Animali vivi della specie suina
- 01.05 — Volatili vivi da cortile
- 01.06 — Altri animali vivi

Capitolo 2: CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

- 02.02 — Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati
- 02.03 — Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia
- 02.04 — Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate
- 02.05 — Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato

Capitolo 3: PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI

- 03.03 — Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua

Capitolo 4: LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE

- 04.02 — Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati
- 04.04 — Formaggi e latticini
- 04.05 — Uova di volatili e giallo d'uova freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non

Capitolo 5: ALTRI PRODOTTI D'ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

- 05.01 — Capelli greggi, anche lavati e sgrassati; cascami di capelli
- 05.02 — Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole e di questi peli
- 05.03 — Crini e cascami di crini, anche in strati con o senza supporto di altre materie
- 05.04 — Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci

- 05.05 — Avanzi di pesce
- 05.06 — Tendini e nervi; ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate
- 05.07 — Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine; gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti
- 05.08 — Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami
- 05.09 — Corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, comprese le barbe e i cascami
- 05.10 — Avorio greggio o semplicemente preparato, ma non tagliato in una forma determinata; polveri e cascami
- 05.11 — Tartaruga (scudi, fogli staccati) greggia o semplicemente preparata, ma non tagliata in una forma determinata; unghioni, ritagli e cascami
- 05.12 — Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati; conchiglie vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata; polveri e cascami di conchiglie
- 05.13 — Spugne naturali
- 05.14 — Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

Capitolo 6: PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

- 06.04 — Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03

Capitolo 7: LEGUMI, ORTAGGI, PIANTE, RADICI E TUBERI, MANGERECCI

- 07.03 — Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato
- 07.06 — Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago

Capitolo 8: FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI E DI MELONI

- 08.02 — Agrumi, freschi o secchi
- 08.03 — Fichi, freschi o secchi
- 08.05 — Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
- 08.06 — Mele, pere e cotogne, fresche
- 08.08 — Bacche fresche
- 08.13 — Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

Capitolo 9: CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

- 09.02 — Tè
- 09.03 — Mate
- 09.04 — Pepe (del genere « Piper »), pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta »)
- 09.05 — Vaniglia
- 09.06 — Cannella e fiori di cinnamomo
- 09.07 — Garofani (antofilli, chiodi e steli)
- 09.08 — Noci moscate, macis, amomi e cardamomi
- 09.09 — Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro
- 09.10 — Timo, alloro, zafferano; altre spezie

Capitolo 10: CEREALI

Tutte le voci del capitolo 10 (da 10.01 a 10.07)

Capitolo 11: PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; GLUTINE; INULINA

- 11.01 — Farine di cereali
- 11.02 — Semole, semolini; cereali mondati, perlato, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati
- 11.03 — Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05
- 11.04 — Farine delle frutta comprese nel capitolo 8
- 11.06 — Farine e semolini di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06
- 11.07 — Malto, anche torrefatto
- 11.08 — Amidi e fecole; inulina
- 11.09 — Glutine e farina di glutine, anche torrefatti

Capitolo 12: SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI, PAGLIE E FORAGGI

- 12.01 — Semi e frutti oleosi, anche frantumati
- 12.02 — Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa
- 12.04 — Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero
- 12.07 — Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
- 12.08 — Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove
- 12.09 — Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate

Capitolo 13: MATERIE PRIME VEGETALI PER TINTA O PER CONCIA; GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

- 13.01 — Materie prime vegetali per tinta o per concia
- 13.02 — Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali

Capitolo 14: MATERIE DA INTRECCIO E DA INTAGLIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Tutte le voci del capitolo 14 (da 14.01 a 14.05)

SEZIONE III

GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI);
PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI;
CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

Capitolo 15: GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

- 15.01 — Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso
- 15.02 — Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo »
- 15.03 — Stearina solare; oleostearina; olio di strutto o oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
- 15.04 — Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
- 15.05 — Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
- 15.06 — Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)
- 15.07 — Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
- 15.08 — Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati
- 15.09 — Degras
- 15.12 — Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati
- 15.13 — Margarina, imitazione dello strutto e altri grassi alimentari preparati
- 15.14 — Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente
- 15.15 — Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente
- 15.16 — Cere vegetali, anche colorate artificialmente
- 15.17 — Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI
BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI; TABACCHI

Capitolo 16: PREPARAZIONI DI CARNI, DI PÈSCI, DI CROSTACEI E DI MOLLUSCHI

- 16.01 — Salcicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue
- 16.03 — Estratti e sughi di carne, in recipienti o involucri immediati
- 16.05 — Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati

Capitolo 17: ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

- 17.01 — Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido

- 17.02 — Altri zuccheri; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
- 17.03 — Melassi, anche decolorati
- 17.05 — Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione

Capitolo 18: CACAO E SUE PREPARAZIONI

- 18.01 — Cacao in grani greggio o torrefatto, anche infranto
- 18.02 — Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao
- 18.03 — Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato
- 18.04 — Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
- 18.05 — Cacao in polvere, non zuccherato

Capitolo 19: PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI O DI FECOLE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

- 19.01 — Estratti di malto
- 19.04 — Tapioca, compresa quella di fecola di patate
- 19.06 — Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
- 19.08 — Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione

Capitolo 20: PREPARAZIONI DI ORTAGGI, DI PIANTE MANGERECCE, DI FRUTTA E DI ALTRE PIANTE O PARTI DI PIANTE

- 20.03 — Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri

Capitolo 21: PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

- 21.02 — Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze
- 21.03 — Farina di senapa e senapa preparata
- 21.04 — Salse; condimenti composti
- 21.06 — Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati

Capitolo 22: BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

- 22.01 — Acque, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
- 22.02 — Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07
- 22.03 — Birra
- 22.06 — Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
- 22.07 — Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate

Capitolo 23: RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

- 23.02 — Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi
- 23.04 — Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie
- 23.05 — Fecce di vino; tartaro greggio

- 23.06 — Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove
- 23.07 — Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

Capitolo 25: SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCI E CEMENTI

Tutte le voci del capitolo 25 (da 25.01 a 25.32)

Capitolo 26: MINERALI METALLURGICI, SCORIE E CENERI

- 26.03 — Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici
- 26.04 — Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech

Capitolo 27: COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

- 27.03 — Torba (compresa la torba da lettiera) ed agglomerati di torba
- 27.05 — Carbone di storta
- 27.06 — Catrame di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti
- 27.08 — Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali
- 27.15 — Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE E DELLE INDUSTRIE CONNESSE

Capitolo 28: PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI O ORGANICI DEI METALLI PREZIOSI, DEGLI ELEMENTI RADIOATTIVI, DEI METALLI DELLE TERRE RARE E DEGLI ISOTOPI

I. Elementi chimici

- 28.02 — Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale
- 28.03 — Carbonio (nero di gas di petrolio o « carbon black », neri di acetilene, neri di antracene, altri neri fumo, ecc.)
- 28.04 — Idrogeno; gas rari; altri metalloidi
- 28.05 — Metalli alcalini e alcalino-terrosi; metalli delle terre rare (compresi l'ittrio e lo scandio); mercurio

II. Acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi

- 28.06 — Acido cloridrico; acido clorosolfonico o clorosolforico
- 28.07 — Anidride solforosa (biossido di zolfo)

- 28.08 — Acido solforico; oleum
- 28.09 — Acido nitrico; acidi solfonitrici
- 28.10 — Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)
- 28.11 — Anidride arseniosa; anidride e acido arsenici
- 28.12 — Acido borico e anidride borica

III. Derivati alogenati e ossialogenati e solforati dei metalloidi

- 28.14 — Cloruri, ossicloruri ed altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi
- 28.15 — Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo

IV. Basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici

- 28.16 — Ammoniaca liquefatta o in soluzione
- 28.17 — Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio
- 28.18 — Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio, di bario e di magnesio
- 28.19 — Ossido di zinco; perossido di zinco
- 28.20 — Ossido e idrossido di alluminio (allumina); corindoni artificiali
- 28.21 — Ossidi e idrossidi di cromo
- 28.22 — Ossidi di manganese
- 28.23 — Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti in peso 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)
- 28.24 — Ossidi e idrossidi (idrati) di cobalto
- 28.25 — Ossidi di titanio
- 28.26 — Ossidi di stagno: ossido stannoso (ossido bruno) e ossido stannico (anidride stannica)
- 28.27 — Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione
- 28.28 — Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici

V. Sali e persali metallici degli acidi inorganici

- 28.29 — Fluoruri, fluosilicati, fluoborati ed altri fluosali
- 28.30 — Cloruri ed ossicloruri
- 28.31 — Cloriti e ipocloriti
- 28.32 — Clorati e perclorati
- 28.33 — Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti
- 28.34 — Ioduri e ossioduri; iodati e periodati
- 28.35 — Solfuri, compresi i polisolfuri
- 28.36 — Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfosilati
- 28.37 — Solfiti e iposolfiti
- 28.38 — Solfati e allumi; persolfati
- 28.39 — Nitriti e nitrati
- 28.40 — Fosfiti, ipofosfiti e fosfati
- 28.41 — Arseniti e arseniati
- 28.43 — Cianuri semplici e complessi

- 28.44 — Fulminati, cianati e tiocianati
- 28.45 — Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio
- 28.46 — Borati e perborati
- 28.47 — Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.)
- 28.48 — Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidрати

VI. Prodotti vari

- 28.49 — Metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame di metalli preziosi; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non
- 28.50 — Elementi chimici e isotopi, fissili; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi; loro composti inorganici o organici di costituzione chimica definita o non; leghe, dispersioni e cermet, contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici
- 28.51 — Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non
- 28.52 — Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro
- 28.53 — Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa
- 28.54 — Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
- 28.55 — Fosfuri
- 28.56 — Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.)
- 28.57 — Idruri, azoturi e azotidрати, siliciuri e boruri
- 28.58 — Altri composti inorganici, comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza e le amalgame diverse da quelle di metalli preziosi

Capitolo 29: PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

I. Idrocarburi, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

- 29.01 — Idrocarburi
- 29.03 — Derivati solfonati nitrati, nitrosi degli idrocarburi

II. Alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

- 29.04 — Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
- 29.05 — Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

III. Fenoli e fenoli-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

- 29.06 — Fenoli e fenoli-alcoli
- 29.07 — Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli

IV. Eteri-ossidi, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, epossidi alfa e beta, acetali e emiacetali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

- 29.08 — Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, eteri-ossidi-fenoli, eteri-ossidi-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli e perossidi di eteri, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
- 29.09 — Epossidi, epossidi-alcoli, epossidi-fenoli e epossidi-eteri (alfa o beta); loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

29.10 — Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

V. Composti a funzione aldeide

29.11 — Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse

29.12 — Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11

VI. Composti a funzione chetone o a funzione chinone

29.13 — Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

VII. Acidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

29.15 — Poliacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

29.16 — Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

VIII. Esteri degli acidi minerali e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

29.17 — Esteri solforici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

29.18 — Esteri nitrosi e nitrici, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

29.19 — Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

29.20 — Esteri carbonici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

29.21 — Altri esterii degli acidi minerali (eccettuati gli esterii degli idracidi degli alogeni) e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

IX. Composti a funzioni azotate

29.22 — Composti a funzione ammina

29.23 — Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse

29.24 — Sali e idrossidi di ammonio quaternari, compresi le lecitine e altri fosfoamminolipidi

29.25 — Composti a funzione ammido

29.26 — Composti a funzione immido o a funzione immina

29.27 — Composti a funzione nitrile

29.28 — Diazo-, azo- o azossi composti

29.29 — Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina

29.30 — Composti ad altre funzioni azotate

X. Composti organo-minerali e composti eterociclici

29.31 — Tiocomposti organici

29.32 — Composti organo-arsenicali

- 29.33 — Composti mercurio-organici
- 29.35 — Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici
- 29.36 — Solfammidi
- 29.37 — Sultoni e sultami

XI. Provitamine, vitamine, ormoni e enzimi, naturali o riprodotti per sintesi

- 29.38 — Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente
- 29.39 — Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi, e loro derivati utilizzati principalmente come ormoni
- 29.40 — Enzimi

XII. Eterosidi e alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

- 29.41 — Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati
- 29.42 — Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

XIII. Altri composti organici

- 29.43 — Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42
- 29.44 — Antibiotici
- 29.45 — Altri composti organici

Capitolo 30: PRODOTTI FARMACEUTICI

Tutte le voci del capitolo 30 (da 30.01 a 30.05)

Capitolo 31: CONCIMI

- 31.01 — Guano ed altri concimi naturali di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro, ma non trattati chimicamente
- 31.03 — Concimi minerali o chimici fosfatici
- 31.04 — Concimi minerali o chimici potassici
- 31.05 — Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg

Capitolo 32: ESTRATTI PER CONCIA E PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; SOSTANZE COLORANTI, COLORI, PITTURE, VERNICI E TINTURE; MASTICI; INCHIOSTRI

- 32.01 — Estratti per concia di origine vegetale
- 32.02 — Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati
- 32.03 — Prodotti concianti sintetici, anche mescolati con prodotti concianti naturali; maceranti artificiali per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.)
- 32.04 — Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale
- 32.06 — Lacche coloranti
- 32.07 — Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »

- 32.08 — Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustrì liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi, fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
- 32.09 — Vernici, pitture all'acqua, pigmenti all'acqua, preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio, alla benzina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto
- 32.10 — Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori
- 32.11 — Siccativi preparati
- 32.12 — Mastici e stucchi, compresi i mastici e cementi di resina
- 32.13 — Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri

Capitolo 33: OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOILETTA E COSMETICI

- 33.02 — Sottoprodotti terpenici della deterpenazione degli oli essenziali
- 33.03 — Soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per « enfleurage » o macerazione
- 33.04 — Miscugli di due o più sostanze odorifere, naturali o artificiali, e miscugli a base di una o più di queste sostanze (comprese le semplici soluzioni in un alcole), costituenti materie prime per la profumeria, l'alimentazione o altre industrie
- 33.05 — Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali
- 33.06 — Prodotti per profumeria o per toilette preparati e cosmetici preparati

Capitolo 34: SAPONI, PRODOTTI ORGANICI TENSIOATTIVI, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI E CERE PER L'ARTE DENTARIA

- 34.01 — Saponi, compresi i saponi medicinali
- 34.02 — Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie contenenti o non sapone
- 34.05 — Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per metalli, paste e polveri per pulire e preparazioni simili, escluse le cere preparate della voce n. 34.04
- 34.06 — Candele, ceri, cerini, lumini da notte e prodotti simili
- 34.07 — Paste per modelli, comprese quelle presentate in assortimento o per trastullo dei ragazzi; composizioni del genere di quelle dette « cere per l'arte dentaria », presentate in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili

Capitolo 35: SOSTANZE ALBUMINOIDI E COLLE

- 35.02 — Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine
- 35.03 — Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci; ittiocollo solido
- 35.04 — Peptoni ed altre sostanze proteiche e loro derivati; polvere di pelle, trattata o non al cromo
- 35.05 — Destrina e colle di destrina, amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola
- 35.06 — Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg

Capitolo 36: POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI

Tutte le voci comprese nel capitolo 36 (da 36.01 a 36.08).

Capitolo 37: PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA

- 37.01 — Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto
- 37.03 — Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati
- 37.04 — Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive
- 37.05 — Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate (escluse le pellicole cinematografiche), impressionate e sviluppate, negative o positive
- 37.06 — Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti soltanto la registrazione del suono, negative o positive
- 37.07 — Altre pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, mute o portanti contemporaneamente la registrazione della immagine e quella del suono, negative o positive
- 37.08 — Prodotti chimici per usi fotografici, compresi i prodotti per la produzione della luce-lampo

Capitolo 38: PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

- 38.01 — Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio
- 38.02 — Neri di origine animale (nero d'ossa, nero d'avorio, ecc.), compreso il nero animale esaurito
- 38.03 — Carboni attivati (decoloranti, depolarizzanti o adsorbenti); silici fossili attivati, argille attivate, bauxite attivata ed altre sostanze minerali naturali attivate
- 38.04 — Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante
- 38.05 — Tallol
- 38.06 — Lignosolfiti
- 38.07 — Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino
- 38.09 — Catrami di legno, oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio e olio di acetone
- 38.10 — Peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali
- 38.11 — Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide
- 38.12 — Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili
- 38.13 — Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura
- 38.15 — « Acceleranti di vulcanizzazione » preparati
- 38.16 — Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi
- 38.17 — Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici
- 38.18 — Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA, RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE; GOMMA NATURALE O SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LAVORI DI GOMMA**Capitolo 39: MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA, RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE**

Tutte le voci del capitolo 39 (da 39.01 a 39.07)

Capitolo 40: GOMMA NATURALE O SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LORO LAVORI**I. Gomma greggia**

- 40.01 — Lattice di gomma naturale, anche addizionato di lattice di gomma sintetica; lattice di gomma naturale prevulcanizzato; gomma naturale, balata, guttaperca e gomme naturali analoghe
- 40.02 — Lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato; gomma sintetica; fatturato (factis)
- 40.03 — Gomma rigenerata
- 40.04 — Cascami e ritagli di gomma non indurita; rottami di lavori di gomma non indurita utilizzabili esclusivamente per il recupero della gomma; polvere di gomma ottenuta da cascami o da rottami di gomma non indurita

II. Gomma non vulcanizzata

- 40.05 — Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn. 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette « mescole-madri », costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma
- 40.06 — Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.)

III. Lavori di gomma vulcanizzata ma non indurita

- 40.07 — Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata
- 40.08 — Lastre, fogli, nastri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata, non indurita
- 40.09 — Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita
- 40.10 — Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata
- 40.13 — Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso
- 40.14 — Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita

IV. Ebanite e suoi lavori

- 40.15 — Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi; cascami, polveri o rottami
- 40.16 — Lavori di ebanite

SEZIONE VIII

PELLI, CUIOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DA CORREGGIAIO E DA SELLAIO; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE DA DONNA E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA

Capitolo 41: PELLI E CUIOIO

Tutte le voci comprese nel capitolo 41 (da 41.01 a 41.10)

Capitolo 42: LAVORI DI CUIOIO O DI PELLI; OGGETTI DA CORREGGIAIO E DA SELLAIO; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE DA DONNA E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA

Tutte le voci comprese nel capitolo 42 (da 42.01 a 42.06)

Capitolo 43: PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

Tutte le voci comprese nel capitolo 43 (da 43.01 a 43.04)

SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DA INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO

Capitolo 44: LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

Tutte le voci comprese nel capitolo 44 (da 44.01 a 44.28)

Capitolo 45: SUGHERO E SUOI LAVORI

45.03 — Lavori di sughero naturale

45.04 — Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato

Capitolo 46: LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO

46.01 — Trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce

46.02 — Materiali da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci; impagliature per l'imballaggio di bottiglie

SEZIONE X

MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA; CARTA E SUE APPLICAZIONI

Capitolo 47: MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA

Tutte le voci comprese nel capitolo 47 (47.01 e 47.02)

Capitolo 48: CARTA E CARTONI; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

I. Carta e cartoni in rotoli o in fogli

48.02 — Carta e cartoni fabbricati a mano

48.03 — Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli

- 48.04 — Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
- 48.05 — Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increpati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli
- 48.06 — Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli
- 48.07 — Carta e cartoni patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennés » e simili) o stampati (diversi da quelli della voce n. 48.06 e del capitolo 49), in rotoli o in fogli
- 48.08 — Blocchi e lastre filtranti, di pasta di carta
- 48.09 — Lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili

II. Carta e cartoni tagliati per un uso determinato; lavori di carta e di cartone

- 48.10 — Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti
- 48.11 — Carta da parati, lincrusta e vetrofanie
- 48.12 — Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di posta di linoleum
- 48.13 — Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)
- 48.14 — Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
- 48.15 — Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato
- 48.16 — Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone
- 48.17 — Cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili
- 48.18 — Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone
- 48.19 — Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette
- 48.20 — Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti
- 48.21 — Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa

Capitolo 49: PRODOTTI DELL'ARTE LIBRARIA E DELLE ARTI GRAFICHE

- 49.01 — Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti
- 49.03 — Album o libri d'immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incarttonati o rilegati, per bambini
- 49.04 — Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata
- 49.05 — Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali e le carte topografiche, stampati, globi (terrestri o celesti) stampati
- 49.06 — Piani di architetti, di ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali e simili, ottenuti a mano o con riproduzione fotografica; testi manoscritti o dattilografati
- 49.07 — Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione; carta bollata, biglietti di banca, titoli azionari od obbligazionari e simili, compresi i libretti di assegni ed analoghi

- 49.08 — Decalcomanie di ogni sorta
- 49.09 — Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni
- 49.10 — Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare
- 49.11 — Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

Capitolo 50: SETA E CASCAMI DI SETA

- 50.03 — Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura)
- 50.08 — Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del catgut preparate con fili di seta
- 50.10 — Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)

Capitolo 51: MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI CONTINUE

- 51.01 — Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto
- 51.02 — Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali
- 51.03 — Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto

Capitolo 52: FILATI METALLICI

Tutte le voci comprese nel capitolo 52 (52.01 e 52.02)

Capitolo 53: LANA, PELI E CRINI

- 53.01 — Lane in massa
- 53.02 — Peli fini o grossolani, in massa
- 53.03 — Cascami di lana e di peli (fini o grossolani), esclusi gli sfilacciati
- 53.04 — Sfilacciati di lana e di peli (fini o grossolani)
- 53.05 — Lane e peli (fini o grossolani), cardati o pettinati
- 53.06 — Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto
- 53.08 — Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto
- 53.09 — Filati di peli grossolani o di crine non preparati per la vendita al minuto
- 53.12 — Tessuti di peli grossolani
- 53.13 — Tessuti di crine

Capitolo 54: LINO E RAMIÈ

Tutte le voci comprese nel capitolo 54 (da 54.01 a 54.05)

Capitolo 55: COTONE

- 55.01 — Cotone in massa
- 55.02 — Linters di cotone

- 55.03 — Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pettinati né cardati
- 55.04 — Cotone cardato o pettinato
- 55.05 — Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto
- 55.06 — Filati di cotone preparati per la vendita al minuto
- 55.07 — Tessuti di cotone a punto di garza

Capitolo 56: MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI IN FIOCCO

- 56.01 — Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa
- 56.02 — Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali
- 56.03 — Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati
- 56.04 — Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura
- 56.06 — Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto

Capitolo 57: ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

- 57.01 — Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)
- 57.02 — Abaca (canapa di Manilla o « Musa textilis ») greggia, in filaccia o preparata, ma non filata; stoppa e cascami di abaca (compresi gli sfilacciati)
- 57.03 — Iuta greggia, decorticata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di iuta (compresi gli sfilacciati)
- 57.04 — Altre fibre tessili vegetali gregge o preparate, ma non filate; cascami di tali fibre (compresi gli sfilacciati)
- 57.05 — Filati di canapa
- 57.06 — Filati di iuta
- 57.07 — Filati di altre fibre tessili vegetali
- 57.08 — Filati di carta
- 57.09 — Tessuti di canapa
- 57.11 — Tessuti di altre fibre tessili vegetali
- 57.12 — Tessuti di filati di carta

Capitolo 58: TAPPETI ED ARAZZI; VELLUTI, FELPE, TESSUTI RICCI E TESSUTI DI CINIGLIA; NASTRI, PASSAMANERIA; TULLI E TESSUTI A MAGLIE ANNODATE (RETI); PIZZI E GUIPURES; RICAMI

- 58.01 — Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati
- 58.03 — Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto a croce, ecc.), anche confezionati
- 58.08 — Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci
- 58.10 — Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Capitolo 59: OVATTE E FELTRI; CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA; TESSUTI SPECIALI, TESSUTI IMPREGNATI O INTONACATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

- 59.01 — Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili
- 59.02 — Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o intonacati

- 59.03 — « Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute », anche impregnati o intonacati
- 59.04 — Spago, corde e funi, anche intrecciati
- 59.05 — Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
- 59.06 — Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto
- 59.07 — Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.) tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria
- 59.08 — Tessuti impregnati o intonacati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali
- 59.09 — Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di intonaco a base di olio
- 59.10 — Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da un intonaco applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati
- 59.11 — Tessuti gommati diversi da quelli a maglia
- 59.12 — Altri tessuti impregnati o intonacati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili
- 59.14 — Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione
- 59.15 — Tubi per pompe e altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie
- 59.16 — Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati
- 59.17 — Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili

Capitolo 60: MAGLIERIE

- 60.01 — Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza
- 60.03 — Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata
- 60.06 — Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata

Capitolo 61: OGGETTI DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER OGGETTI DI VESTIARIO, DI TESSUTO

- 61.07 — Cravatte
- 61.08 — Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna
- 61.09 — Busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici
- 61.10 — Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia
- 61.11 — Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario; sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.

Capitolo 62: ALTRI MANUFATTI CONFEZIONATI DI TESSUTI

- 62.01 — Coperte
- 62.04 — Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio

Capitolo 63: OGGETTI DA RIGATTIERE, CENCI E STRACCI

Tutte le voci comprese nel capitolo 63 (63.01 e 63.02)

SEZIONE XII**CALZATURE; CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE); PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI; VENTAGLI****Capitolo 64: CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; LORO PARTI**

- 64.03 — Calzature di legno o con soles esterne di legno o di sughero
- 64.04 — Calzature con soles esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)
- 64.05 — Parti di calzature (comprese le soles interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo
- 64.06 — Ghette, gambali, mollettieri, parastinchi e oggetti simili; loro parti

Capitolo 65: CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

Tutte le voci comprese nel capitolo 65 (da 65.01 a 65.07)

Capitolo 66: OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

- 66.02 — Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili

Capitolo 67: PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI; VENTAGLI

Tutte le voci comprese nel capitolo 67 (da 67.01 a 67.05)

SEZIONE XIII**LAVORI DI PIETRA, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI; PRODOTTI DELLA CERAMICA; VETRO E SUOI LAVORI****Capitolo 68: LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI**

Tutte le voci comprese nel capitolo 68 (da 68.01 a 68.16)

Capitolo 69: PRODOTTI CERAMICI**I. Prodotti calorifughi e refrattari**

- 69.01 — Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi calorifughi di terre d'infusori, di kieselgur, di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili
- 69.02 — Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari
- 69.03 — Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.)

II. Altri prodotti ceramici

- 69.04 — Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copriferro ed elementi simili)
- 69.05 — Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.)

- 69.06 — Tubi, raccordi e altri pezzi per canalizzazioni e usi simili
- 69.09 — Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici; trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio
- 69.10 — Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici
- 69.14 — Altri lavori di materie ceramiche

Capitolo 70: VETRO E LAVORI DI VETRO

Tutte le voci del capitolo 70 (da 70.01 a 70.21)

SEZIONE XIV

PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

Capitolo 71: PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA

I. Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili

- 71.01 — Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
- 71.02 — Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
- 71.03 — Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
- 71.04 — Polveri e residui di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) e di pietre sintetiche

II. Metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, greggi o semilavorati

- 71.05 — Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati
- 71.06 — Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati
- 71.08 — Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
- 71.09 — Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi o semilavorati
- 71.10 — Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati
- 71.11 — Ceneri di oreficeria, residui, rottami di metalli preziosi

III. Minuterie, gioielleria e altri lavori

- 71.12 — Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
- 71.13 — Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

- 71.14 — Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
- 71.15 — Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite

Capitolo 72: MONETE

- 72.01 — Monete

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

Capitolo 73: GHISA, FERRO E ACCIAIO

- 73.04 — Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate
- 73.14 — Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità
- 73.17 — Tubi di ghisa
- 73.18 — Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19
- 73.19 — Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche
- 73.20 — Accessori per tubi di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
- 73.21 — Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiera, nastri, barre, profilati, tubi, ecc. di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
- 73.22 — Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia, di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
- 73.23 — Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio di lamiera di ferro o di acciaio
- 73.24 — Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti
- 73.25 — Cavi, corde, trecce, brache e simili, di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
- 73.26 — Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio
- 73.27 — Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio
- 73.28 — Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenuto da lamiera o da strisce di lamiera incise e stirate
- 73.29 — Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
- 73.30 — Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
- 73.31 — Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia; esclusi quelli con capocchia di rame
- 73.33 — Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci ed oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, sbozzati o finiti, di ferro o di acciaio
- 73.34 — Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili

- 73.35 — Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio
- 73.36 — Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio
- 73.37 — Caldaie (esclusi i generatori di vapore della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore od un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
- 73.38 — Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
- 73.39 — Paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio
- 73.40 — Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio.

Capitolo 74: RAME

Tutte le voci del capitolo 74 (da 74.01 a 74.19)

Capitolo 75: NICHELIO

Tutte le voci del capitolo 75 (da 75.01 a 75.06)

Capitolo 76: ALLUMINIO

Tutte le voci del capitolo 76 (da 76.01 a 76.16)

Capitolo 77: MAGNESIO, BERILLIO (GLUCINIO)

Tutte le voci del capitolo 77 (da 77.01 a 77.04)

Capitolo 78: PIOMBO

Tutte le voci del capitolo 78 (da 78.01 a 78.06)

Capitolo 79: ZINCO

- 79.01 — Zinco greggio; cascami e rottami di zinco
- 79.02 — Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco
- 79.04 — Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco
- 79.05 — Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia
- 79.06 — Altri lavori di zinco

Capitolo 80: STAGNO

Tutte le voci del capitolo 80 (da 80.01 a 80.06)

Capitolo 81: ALTRI METALLI COMUNI

Tutte le voci del capitolo 81 (da 81.01 ad 81.04)

Capitolo 82: UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI

- 82.01 — Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano

- 82.02 — Seghe a mano montate, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)
- 82.03 — Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti; chiavi per dadi; foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, a mano
- 82.04 — Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole montate a mano o a pedale e diamanti tagliavetro montati
- 82.05 — Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli nonché gli utensili per forare
- 82.06 — Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici
- 82.07 — Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione
- 82.08 — Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc. gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg o meno
- 82.10 — Lame per coltelli della voce n. 82.09
- 82.11 — Rasoi e loro lame (compresi gli sbizzi in nastri); parti staccate metalliche di rasoi di sicurezza
- 82.12 — Forbici a due branche e loro lame
- 82.13 — Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina e i tagliacarta); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie)
- 82.15 — Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci nn. 82.09, 82.13 e 82.14

Capitolo 83: LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

Tutte le voci del capitolo 83 (da 83.01 a 83.15)

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI; MATERIALE ELETTRICO

Capitolo 84: CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI

- 84.01 — Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore)
- 84.02 — Apparecchi ausiliari per generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.); condensatori per macchine a vapore
- 84.03 — Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con rispettivi depuratori
- 84.04 — Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n. 87.01) e macchine semifisse, a vapore
- 84.05 — Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, separate dalle loro caldaie
- 84.07 — Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche
- 84.08 — Altri motori e macchine motrici

- 84.09 — Rulli compressori a propulsione meccanica
- 84.10 — Pompe, motopompe e turbopompe per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)
- 84.11 — Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili
- 84.12 — Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
- 84.13 — Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili
- 84.14 — Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11
- 84.15 — Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie
- 84.16 — Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine
- 84.17 — Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
- 84.18 — Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
- 84.19 — Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori; per impacchettare o imballare le merci; apparecchi per gassare le bevande; apparecchi per lavare il vasellame
- 84.20 — Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
- 84.21 — Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
- 84.22 — Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, « skips », verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23
- 84.23 — Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, ecc.); battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03
- 84.24 — Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi
- 84.25 — Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; tarare e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29
- 84.26 — Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte
- 84.27 — Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili
- 84.28 — Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura

- 84.29 — Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
- 84.30 — Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari
- 84.31 — Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone
- 84.32 — Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli
- 84.33 — Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie
- 84.34 — Macchine per fondere e comporre i caratteri; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.)
- 84.36 — Macchine ed apparecchi per l'affilatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili
- 84.37 — Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.)
- 84.38 — Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jasquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn. 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.)
- 84.39 — Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli
- 84.42 — Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41
- 84.43 — Convertitori, secchi di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per acciaierie, fonderie e la metallurgia
- 84.44 — Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi
- 84.45 — Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50
- 84.46 — Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n. 84.49
- 84.47 — Macchine utensili — diverse da quelle della voce n. 84.49 — per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili
- 84.48 — Parti staccate ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 incluso, compresi i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisorii ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili destinati all'uten-sileria ed alle macchine utensili, per l'impiego a mano, di qualsiasi specie
- 84.49 — Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano
- 84.50 — Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale

- 84.51 — Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari
- 84.52 — Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette « contabili », registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione di biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione
- 84.53 — Macchine per statistica e simili, a schede perforate (perforatrici, verificatrici, selezionatrici, tabulatrici, moltiplicatrici, ecc.)
- 84.54 — Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice (« stencil »), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.)
- 84.55 — Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso
- 84.56 — Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia
- 84.57 — Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili
- 84.58 — Apparecchi automatici per la vendita, il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza né dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc.
- 84.59 — Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo
- 84.60 — Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali
- 84.61 — Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
- 84.63 — Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, sopporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.)
- 84.64 — Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili
- 84.65 — Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Capitolo 85: MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI; MATERIALI DESTINATI AD USI ELET-
TROTecnici

- 85.02 — Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche
- 85.04 — Accumulatori elettrici
- 85.05 — Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato) per l'impiego a mano
- 85.06 — Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico
- 85.07 — Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato

- 85.08 — Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamomagnet, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.), generatrici (dinamo) e congiuntori-disgiuntori per detti motori
- 85.09 — Apparecchi elettrici d'illuminazione e di segnalazione, tergilicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti, elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli
- 85.11 — Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare
- 85.12 — Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferr, per arricciare, ecc.), ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24
- 85.13 — Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante
- 85.14 — Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza
- 85.16 — Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi
- 85.17 — Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci nn. 85.09 ed 85.16
- 85.18 — Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili
- 85.19 — Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relé, interruttori di sicurezza, scaricatori, prese di corrente, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; quadri di comando o di distribuzione
- 85.20 — Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti od infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo
- 85.22 — Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo
- 85.26 — Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio), annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25
- 85.27 — Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
- 85.28 — Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo

SEZIONE XVII

MATERIALE DA TRASPORTO

Capitolo 86: VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE, APPARECCHI DI SEGNALAZIONE NON ELETTRICI PER VIE DI COMUNICAZIONE

Tutte le voci del capitolo 86 (da 86.01 a 86.10)

Capitolo 87: VETTURE, AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI

- 87.01 — Trattori, compresi i trattori-verricello
- 87.10 — Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore
- 87.11 — Poltrone e veicoli simili, con meccanismo di propulsione (anche a motore), appositamente costruiti per essere utilizzati dagli invalidi
- 87.13 — Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto di bambini e di ammalati; loro parti e pezzi staccati
- 87.14 — Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati

Capitolo 88: NAVIGAZIONE AEREA

- 88.01 — Aerostati
- 88.03 — Parti e pezzi staccati degli apparecchi delle voci nn. 88.01 e 88.02
- 88.04 — Paracadute e loro parti, pezzi staccati ed accessori
- 88.05 — Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati

Capitolo 89: NAVIGAZIONE MARITTIMA E FLUVIALE

- 89.03 — Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti
- 89.04 — Navi destinate alla demolizione
- 89.05 — Congegni galleggianti diversi, quali serbatoi, cassoni, boe, gavitelli e simili

SEZIONE XVIII**STRUMENTI ED APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE E DI RIPRODUZIONE DEL SUONO O PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE MEDIANTE PROCESSO MAGNETICO****Capitolo 90: STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI**

- 90.02 — Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente
- 90.03 — Montatura per occhiali, occhialini, occhialetti ed oggetti simili e parti di montature
- 90.04 — Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili
- 90.06 — Strumenti per astronomia o cosmografia, come telescopi, cannocchiali astronomici, meridiani, equatoriali, ecc. e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia
- 90.07 — Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia
- 90.09 — Apparecchi da proiezione fissa; apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione
- 90.10 — Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; apparecchi di fotocopia per contatto; bobine per l'avvolgimento dei film e delle pellicole; schermi per proiezioni

- 90.11 — Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici
- 90.13 — Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (compresi i proiettori)
- 90.14 — Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri
- 90.15 — Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi
- 90.16 — Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure campione, metri ecc.); proiettori di profili
- 90.17 — Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici
- 90.18 — Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, d'ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare, di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas)
- 90.19 — Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica e simili; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi; oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili)
- 90.20 — Apparecchi a raggi X, anche di radiografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento
- 90.21 — Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi
- 90.22 — Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, ecc.)
- 90.23 — Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro
- 90.24 — Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14
- 90.25 — Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (quali polarimetri, rifrattometri spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o acustiche (come fotometri, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri); microtomi
- 90.26 — Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura
- 90.27 — Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi
- 90.29 — Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci nn. 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o su più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci

Capitolo 91: OROLOGERIA

- 91.04 — Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili
- 91.05 — Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatori, controllori di ronde, contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.)
- 91.06 — Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.)
- 91.08 — Altri movimenti finiti di orologeria
- 91.10 — Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Capitolo 92: STRUMENTI MUSICALI, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, O PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, MEDIANTE PROCESSO MAGNETICO; LORO PARTI ED ACCESSORI

Tutte le voci del capitolo 92 (da 92.01 a 92.13)

SEZIONE XIX**ARMI E MUNIZIONI****Capitolo 93: ARMI E MUNIZIONI**

Tutte le voci del capitolo 93 (da 93.01 a 93.07)

SEZIONE XX**MERCI E PRODOTTI DIVERSI, NON NOMINATI NÈ COMPRESI ALTROVE****Capitolo 94: MOBILIA; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI**

Tutte le voci del capitolo 94 (da 94.01 a 94.04)

Capitolo 95: MATERIE DA INTAGLIARE E DA MODELLARE ALLO STATO LAVORATO (COMPRESI I LAVORI)

Tutte le voci del capitolo 95 (da 95.01 a 95.08)

Capitolo 96: SPAZZOLE, SPAZZOLINI, PENNELLI E SIMILI, SCOPE, SPOLVERINI, PIUMINI DA CIPRIA E STACCI

Tutte le voci del capitolo 96 (da 96.01 a 96.06)

Capitolo 97: GIOCATTOLI, GIOUCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI E SPORT

- 97.01 — Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
- 97.02 — Bambole di ogni specie
- 97.04 — Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i biliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco)

- 97.05 — Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons); oggetti-sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale e oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinate, ecc.)
- 97.06 — Oggetti ed attrezzi per giochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04
- 97.07 — Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia
- 97.08 — Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti

Capitolo 98: LAVORI DIVERSI

Tutte le voci del capitolo 98 (da 98.01 a 98.16)

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ

Capitolo 99: OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ

Tutte le voci del capitolo 99 (da 99.01 a 99.06)

ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI

Afganistan
Algeria
Alto Volta
Andorra
Antille olandesi (comprese le isole di Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Saint-Eustache e la parte olandese di Saint-Martin)
Arabia Saudita
Repubblica Araba Unita
Argentina
Australia (comprese la Papuasìa, la Nuova Guinea sotto mandato australiano, l'isola Norfolk e le isole di Cocos « Keeling »)
Austria
Barbados
Beciuania
Bhutan
Birmania
Bolivia
Brasile (comprese le isole Fernando-de-Noronha, comprendenti Rochedas de São-Pedro e São-Paulo, Atollo das Rocas, Trinitade e Martin-Vas)
Burundi
Cambogia
Camerun
Canada
Repubblica Centrafricana
Ceylon
Ciad
Cile (comprese le seguenti isole: arcipelago di Juan Fernandes, isole di Pasqua, Sala-y-Gomez, San-Feliz, San-Ambrosio e la parte occidentale della Terra del Fuoco)
Repubblica cinese (Formosa)
Cipro
Colombia
Comores
Repubblica popolare del Congo (Brazzaville)
Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)
Repubblica della Corea del Sud
Costa d'Avorio
Costarica
Dahomey
Danimarca (comprese la Groenlandia e le isole Färoër)
Repubblica Dominicana (comprese le isole di Saona, Catalina, Beata e altre isole di minor superficie)
Ecuador

Etiopia e Eritrea
Filippine
Finlandia
Gabon
Gambia
Ghana
Giamaica
Giappone
Giordania
Grecia (comprese l'isola di Eubea e le Sporadi, le isole del Dodecaneso, le Cicladi, le isole Ionie, le isole del Mar Egeo, Creta)
Guatemala
Guayana
Guinea
Guinea equatoriale
Haiti (comprese l'Île de la Tortue, l'Île de la Gonave, les Cayemites, l'Île à Vache, l'Île de la Navase e la Grande-Caye)
Honduras
India (comprese le isole Andaman, Nicobar, Laccadive, Minicoy e Amindivi)
Indonesia (Giava, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali e Nusatenggara (compresa la parte indonesiana di Timor), Maluku, Irian Barat)
Irak
Iran
Irlanda
Islanda
Isole Maldives
Isola Mauritius
Isole Nauru
Isole Tromelio Glorieuses, Juan de Nova, Europa e Bassa-da-India
Israele
Iugoslavia
Kenya
Kuwait
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Malawi
Malesia (compresi Borneo ex-britannico e Sarawak)
Repubblica malgascia
Mali
Malta
Marocco
Mascat e Oman
Mauritania

Messico

Nepal

Nicaragua

Niger

Repubblica federale di Nigeria

Norvegia (comprese Svalbard « chiamata anche arcipelago dello Spitzberg, compresa, in particolare, l'isola degli Orsi », l'isola Jan Mayen e i possedimenti della Norvegia nell'Antartide (Isola Bouvet, Isola di Pietro I, e Terra Regina Maud)

Nuova Caledonia e dipendenze (comprese le Isole dei Pini, l'Isola Huon, le Isole della Lealtà, le Isole Walpole e Surprise, le Isole Chesterfield, le isole Wallis e Futuna)

Nuove Ebridi

Nuova Zelanda (comprese le isole Kermadec e Chatham)

Isole Cook:

1. Gruppo settentrionale (Penrhyn, Manihiki, Rakahanga, Pukapuka, Palmerston, Suwarrow e Nassau)
2. Gruppo meridionale (Rarotonga, Aitutaki, Atiu, Mitiaro, Mauke, Mangaia, Takutea e Manuae)
3. Isola Niue

Oceania (Stabilimento francese: Isole della Società, Isole Sottovento, Arcipelago delle Marchesi, Arcipelago delle Touamotou, Arcipelago Gambier, Arcipelago delle Toubouai, isola Rapa e isola Clipperton)

Pakistan

Panama

Paraguay

Perù

Portogallo

Territorio europeo (comprese le isole di Madera e le Azzorre)

Angola

Cabinda

Guinea Portoghese

Isole del Capo Verde

Isole São-Tomé e Principe

Macao

Mozambico

Timor (parte portoghese)

Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le Isole Anglo-Normanne)

Antigua

Isole Bahama

Bahreïn

Bermude

Brunei

Isole Cayman

Dominica

Isole Falkland e dipendenze

Isole Figi

Gibilterra

Grenada

Honduras britannico

Hong-Kong

Katar (Scioccato di Katar)

Montserrat

Sant'Elena (comprese le dipendenze: isole dell'Ascensione e Tristan da Cunha)

Saint-Kitts (Saint-Cristophe), Nièves e Anguilla

Sainte Lucie

Saint-Vincent
Seychelles
Territorio britannico dell'Antartico
Territorio britannico dell'Oceano Indiano (Arcipelago delle Chagos, isole Aldabra, Farquhar e Desroches)
Territorio di competenza dell'Alta Commissione per il Pacifico occidentale (compresi i territori doganali distinti del Protettorato delle isole Salomon britanniche e della colonia delle isole Gilbert e Ellice)
Tonga
Trucial States (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras al Khaimah, Umm al Quaiwan, Fujairah)
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche

Rio Muni
Ruanda
Salvador
Saint-Pierre e Miquelon
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Spagna
Territori nella penisola e isole Baleari
Isole Canarie, Ceuta, Melilla, Aulhucemas, Chafarinas e Penon de Velez de la Gomera
Ifni e Sahara

Stati Uniti d'America
Guam
Kingman Reef
Isole Midway
Portorico
Samoa americana (compreso Swains)
Territori sotto tutela delle Isole del Pacifico (isole Caroline, isole Marshall e isole Marianne, eccetto Guam)
Isole Ryukyu (tra cui Okinawa) e Daito
Isole Vergini (appartenenti agli Stati Uniti)
Isola di Wake
Zona del Canale di Panama

Sud Africa (compresa l'Africa Sud-occidentale e le isole del Principe Edoardo, comprendenti l'isola Marion e l'isola del Principe Edoardo)

Sudan
Surinam
Swaziland
Svezia
Svizzera (compreso il Principato di Liechtenstein)
Tailandia
Tanzania
Terre Australi e Antartiche (PTOM francesi: Arcipelago delle Kerguelen, delle Crozet, isole Saint-Paul e Amsterdam, terra Adélie)
Territori degli Afar e degli Issas
Togo
Trinidad e Tobago
Tunisia

Turchia

Uganda

Uruguay

Venezuela

Yemen

Yemen Meridionale (comprese le isole Perim e Socotra)

Zambia

REGOLAMENTO (CEE) N. 1026/70 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1970

relativo all'applicazione ai dipartimenti francesi d'oltremare del regolamento (CEE) n. 1025/70 che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni da paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 227,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario che il regolamento (CEE) n. 1025/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni da paesi terzi ⁽¹⁾, si applichi anche nei dipartimenti francesi d'oltremare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1025/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, si applicano nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1970.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2042/68 del Consiglio, del 10 dicembre 1968, relativo all'applicazione ai dipartimenti francesi d'oltremare del regolamento (CEE) n. 2041/68, relativo all'elaborazione di un elenco comune di liberalizzazione delle importazioni nella Comunità dai paesi terzi ⁽²⁾, e il regolamento (CEE) n. 2046/68 del Consiglio, del 10 dicembre 1968, relativo all'applicazione ai dipartimenti francesi d'oltremare del regolamento (CEE) n. 2045/68 che istituisce una procedura speciale per l'importazione di determinati prodotti da taluni paesi terzi ⁽³⁾, sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio
Il Presidente
L. MAJOR

⁽¹⁾ Vedi pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 18. 12. 1968, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 303 del 18. 12. 1968, pag. 48.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 14 gennaio 1970

recante conclusione dell'accordo relativo a taluni prodotti lattiero-caseari negoziato nell'ambito del GATT

(70/282/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113, 114 e 228,

vista la relazione della Commissione,

considerando che il gruppo di lavoro GATT per i prodotti lattiero-caseari è pervenuto ad un accordo relativo a taluni prodotti lattiero-caseari ;

considerando che tale accordo favorisce in generale la cooperazione internazionale e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi delle Comunità nei settori della politica commerciale e della politica agricola comune per quanto riguarda i prodotti lattiero-caseari ;

considerando che il termine per il deposito degli strumenti d'accettazione definitiva dell'accordo spira il 15 gennaio 1970,

DECIDE:

Articolo 1

A nome della Comunità economica europea, è concluso l'accordo relativo a taluni prodotti lattiero-caseari negoziato nell'ambito del GATT, il cui testo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare a nome della Comunità l'accordo di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, addì 14 gennaio 1970.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. HARMEL

ALLEGATO

ACCORDO CONCERNENTE TALUNI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

(traduzione ⁽¹⁾)

PARTE PRIMA

ARTICOLO I — PRODOTTI PRESI IN
CONSIDERAZIONE

1. Il presente accordo si applica al latte scremato in polvere e a qualsiasi prodotto che possa essere ulteriormente incluso nel suo campo di applicazione.

PARTE SECONDA

LATTE SCREMATO IN POLVERE

ARTICOLO II — PRODOTTO PILOTA

1. Ai fini del presente accordo, si stabilisce un prezzo minimo di esportazione per il prodotto pilota corrispondente alla seguente definizione:

Tenore in grassi e in acqua:

1,5 per cento o meno di grassi, in peso, e 5 per cento o meno di acqua, in peso.

Condizionamento:

in imballaggi normalmente utilizzati in commercio, di contenuto minimo di 25 kg di peso netto, o 50 libbre di peso netto, secondo il caso.

Condizioni di vendita:

fob paese esportatore o, per un paese senza frontiera marittima, fob dal porto marittimo a sua scelta, che deve essere designato all'atto dell'accettazione; o franco frontiera del paese esportatore.

Pagamento in contanti su presentazione di documenti,

ARTICOLO III — PREZZO MINIMO

Livello e osservanza del prezzo minimo

1. I partecipanti si impegnano a prendere le disposizioni necessarie affinché il prezzo all'esportazione del prodotto definito all'articolo II non sia inferiore al prezzo minimo valido ai sensi del presente accordo. Se il prodotto viene esportato in forma di merci nelle quali esso viene incorporato, i partecipanti adottano le misure necessarie per evitare che siano eluse le disposizioni di prezzo del presente accordo.

2. Il prezzo minimo previsto al primo paragrafo del presente articolo, valido alla data di entrata in vigore del presente accordo, è fissato in 20 dollari degli Stati Uniti ogni 100 kg.

3. Il livello del prezzo minimo stabilito nel presente articolo può essere modificato durante il periodo di validità del presente accordo dal Comitato esecutivo istituito ai sensi dell'articolo VII, tenendo conto, da un lato, dei risultati del funzionamento dell'accordo e, dall'altro, dell'evoluzione della situazione del mercato internazionale.

Adeguamento del prezzo minimo

4. Se il prodotto effettivamente esportato differisce dal prodotto pilota per quanto riguarda il condizionamento o le condizioni di vendita, il prezzo minimo viene adeguato conformemente alle seguenti disposizioni in modo da proteggere il prezzo minimo stabilito dal presente accordo per il prodotto definito all'articolo II:

Condizionamento:

se il prodotto è presentato in imballaggi diversi da quelli normalmente utilizzati in commercio di contenuto minimo di 25 kg netti, oppure di 50 libbre nette secondo il caso, il prezzo minimo viene rettificato prendendo in considerazione la differenza di costo tra il condizionamento utilizzato e quello dianzi specificato.

Condizioni di vendita:

per le vendite diverse da quelle fob paese esportatore o, per un paese senza frontiera marittima, fob dal porto marittimo di sua scelta, o franco frontiera del paese esportatore, il prezzo minimo viene calcolato sulla base del prezzo fob minimo specificato al precedente paragrafo 2 aumentato del costo effettivo giustificato dai servizi resi; qualora le condizioni di vendita siano accompagnate da un credito, il costo di questo viene calcolato al tasso d'interesse commerciale vigente.

Esportazioni destinate all'alimentazione degli animali

5. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1-4 del presente articolo, i partecipanti possono, alle condizioni qui di seguito definite, esportare o importare, secondo il caso, il latte scremato in polvere per l'alimentazione degli animali a prezzi inferiori al prezzo minimo stabilito ai sensi del presente accordo. I partecipanti possono avvalersi di questa possibilità solo se i procedimenti e le disposizioni di controllo che essi intendono applicare o che saranno applicati nel paese destinatario per garantire che il latte scremato in polvere, in tal modo esportato o importato,

⁽¹⁾ La versione francese, che fa fede, può essere consultata nella edizione in lingua francese della presente Gazzetta ufficiale.

venga utilizzato esclusivamente per l'alimentazione degli animali, sono approvati dal Comitato esecutivo e iscritti in un registro elaborato da detto Comitato. I partecipanti forniscono tutte le informazioni necessarie sulle loro transazioni concernenti il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali affinché il Comitato esecutivo possa seguire l'attività di tale settore e fare periodicamente previsioni sull'evoluzione di questo commercio.

Condizioni speciali di vendita

6. I partecipanti si impegnano, nei limiti delle possibilità offerte dalle loro istituzioni, ad adoperarsi affinché pratiche quali la vendita abbinata a quella di altri prodotti, i ribassi o gli sconti speciali, non abbiano l'effetto diretto o indiretto di riportare al disotto del prezzo minimo convenuto il prezzo all'esportazione del prodotto al quale si applicano le disposizioni relative al prezzo minimo.

Settore d'applicazione

7. Per ciascun partecipante, il presente accordo è applicabile alle esportazioni del prodotto definito all'articolo II e al paragrafo 4 dell'articolo III che sia manifatturato o ricondizionato sul suo territorio doganale con destinazione temporanea o definitiva.

Transazioni diverse dalle transazioni commerciali normali

8. Le disposizioni dei paragrafi 1-7 del presente articolo non si ritengono applicabili alle esportazioni a titolo di dono a paesi in fase di sviluppo e neppure alle esportazioni a titolo di soccorso o a destinazione sociale verso paesi in fase di sviluppo. Tali esportazioni, come le altre transazioni che non costituiscono transazioni commerciali normali, sono effettuate conformemente ai principi della FAO in materia di smaltimento delle eccedenze e sono soggette ai metodi di notifica e di consultazione adottati dalla FAO.

9. Le esportazioni a destinazione sociale verso paesi sviluppati, per esempio per programmi di refezione scolastica, di prodotti contemplati dal presente accordo sono soggette alle disposizioni del presente articolo in materia di prezzi, fermo restando tuttavia che sarà accordata una deroga a norma dell'articolo VII, qualora sia giustificata tenuto conto del carattere specifico della spedizione a destinazione sociale che potrà servire a programmi di refezione scolastica, delle condizioni di vendita, degli effetti sul commercio e di altri fattori.

ARTICOLO IV — COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI

1. Tutti i partecipanti convengono di comunicare regolarmente e senza indugio al Comitato istituito a norma dell'articolo VII del presente accordo informazioni sulle esportazioni ed importazioni di latte scremato in polvere e qualunque altro dato di cui il Comitato necessita per valutare il funzionamento del presente accordo nonché la situazione e l'evoluzione del mercato internazionale.

ARTICOLO V — COOPERAZIONE DEI PAESI IMPORTATORI

1. I partecipanti che importano latte scremato in polvere si impegnano in particolare:

- a) a cooperare alla realizzazione dell'obiettivo del presente accordo in materia di prezzi minimi ed a vigilare, per quanto possibile, affinché il latte scremato in polvere non sia importato ad un prezzo inferiore al valore in dogana adeguato, equivalente al prezzo minimo prescritto;
- b) a fornire informazioni sulle importazioni di latte scremato in polvere in provenienza da paesi non partecipanti;
- c) ad esaminare favorevolmente le proposte relative all'applicazione di misure correttive adeguate, qualora importazioni realizzate a prezzi incompatibili con il prezzo minimo minacciassero di compromettere il funzionamento del presente accordo.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle importazioni di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali, purché le suddette importazioni siano soggette alle misure e procedure di cui al paragrafo 5 dell'articolo III.

PARTE TERZA

ARTICOLO VI — AIUTO ALIMENTARE

Per realizzare gli obiettivi del presente accordo, i partecipanti hanno convenuto:

1. di adoperarsi, in collaborazione con la FAO e le altre organizzazioni interessate, affinché sia riconosciuto il valore dei prodotti lattiero-caseari per il miglioramento del livello di nutrizione e siano approvati i mezzi con i quali detti prodotti possono essere messi a disposizione dei paesi in fase di sviluppo.
2. d'integrare, possibilmente, i doni o le vendite a condizioni di favore di prodotti lattiero-caseari o di materiale connesso nei rispettivi programmi di assistenza. Occorrerebbe che i partecipanti rendessero nota al Comitato, ogni anno e in anticipo, l'entità dell'aiuto alimentare che si propongono di fornire. Sarebbe inteso che i contributi potrebbero assumere una forma bilaterale o inserirsi nell'ambito di progetti comuni o essere forniti tramite il Programma alimentare mondiale.
3. riconoscendo l'opportunità di armonizzare gli sforzi in questo settore e la necessità di evitare di compromettere la struttura normale della produzione e del commercio internazionale, di procedere a scambi di opinioni, in sede di Comitato esecutivo, sui loro accordi relativi alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare o a condizioni di favore.

PARTE QUARTA

ARTICOLO VII — AMMINISTRAZIONE DELL'ACCORDO

Comitato esecutivo

1. È istituito un Comitato esecutivo nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio. Il Comitato, composto da rappresentanti di tutti i partecipanti al presente accordo, svolge tutte le funzioni necessarie all'applicazione delle disposizioni dell'accordo stesso. Esso sarà assistito dal Segretariato del GATT.

Esame della situazione del mercato

2. Il Comitato si tiene permanentemente informato sulla situazione del mercato internazionale del latte scremato in polvere e degli altri prodotti ai quali verrà estesa successivamente l'applicazione dell'accordo, sull'evoluzione del suddetto mercato e sul modo in cui le disposizioni dell'accordo sono applicate dai partecipanti.

Riunioni ordinarie e straordinarie

3. Il Comitato si riunisce normalmente almeno una volta ogni trimestre. Tuttavia il Presidente può convocare di sua iniziativa il Comitato in riunione straordinaria. Qualora un partecipante ritenga che i suoi interessi commerciali siano seriamente minacciati e non possa pervenire con l'altro o con gli altri partecipanti interessati ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, può chiedere al Presidente di convocare d'urgenza una riunione straordinaria del Comitato in modo da adottare al più presto e, su richiesta, entro un termine di quattro giorni lavorativi, le misure che potrebbero essere necessarie per fronteggiare la situazione.

Misure eccezionali

4. Qualora un partecipante ritenga che i suoi interessi siano seriamente minacciati da un paese non vincolato dal presente accordo, può chiedere al Presidente di convocare entro un termine di due giorni lavorativi una riunione eccezionale del Comitato per accertare e decidere se siano necessarie misure per far fronte alla situazione. Se la riunione non può essere organizzata entro un termine di due giorni lavorativi e se gli interessi commerciali del partecipante interessato possono subire un pregiudizio notevole, il partecipante stesso può prendere unilateralmente delle misure per salvaguardare la propria posizione con l'obbligo di comunicarle immediatamente ad ogni altro partecipante che possa essere leso dalle misure stesse. Anche il Presidente del Comitato deve essere informato ufficialmente e senza indugio di tutte le circostanze inerenti alla questione; egli è invitato a convocare al più presto una riunione straordinaria del Comitato.

Deroghe

5. A richiesta di un paese partecipante, il Comitato ha la facoltà di accordare deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1 - 5, e del paragrafo 9 dell'articolo III per ovviare alle difficoltà che l'osservanza dei prezzi minimi potrebbe causare a taluni partecipanti. Il Comitato dovrà pronunciarsi su questa domanda entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la domanda stessa è stata fatta.

PARTE QUINTA**ARTICOLO VIII — DISPOSIZIONI FINALI****1. Entrata in vigore**

- a) Il presente accordo entra in vigore il 15 gennaio 1970, fatte salve le disposizioni di cui alla seguente lettera b).
- b) I membri del gruppo di lavoro dei prodotti lattiero-caseari si riuniscono nel corso della settimana che precede il 15 gennaio 1970 per decidere se le disposizioni di cui alla lettera a) debbano essere modificate.
- c) Il presente accordo non pregiudica in alcun modo la validità dei contratti conclusi anteriormente al 15 gennaio 1970.

2. Durata di validità

La durata di validità del presente accordo è di un anno. Alla scadenza di ogni anno essa sarà tacitamente prorogata per un anno, salvo decisione contraria del Comitato esecutivo presa almeno 80 giorni prima della scadenza del periodo annuo in corso.

3. Emendamenti

Le disposizioni del presente accordo possono essere modificate dal Comitato esecutivo.

4. Relazione tra il registro e l'accordo

Il registro delle procedure e delle disposizioni di controllo che deve essere stabilito dal Comitato esecutivo sarà considerato parte integrante del presente accordo.

5. Accettazione

Il presente accordo può essere accettato con firma od altra procedura dai governi (comprese le autorità competenti delle Comunità europee) membri delle Nazioni Unite o di una delle loro istituzioni specializzate.

Il presente accordo è depositato presso il Direttore generale delle parti contraenti che trasmette senza indugio a ciascun partecipante copia certificata conforme del presente accordo e notifica di ciascuna accettazione.

6. Denuncia

Qualsiasi paese partecipante può denunciare il presente accordo. Tale denuncia avrà effetto alla scadenza di un termine di 60 giorni a decorrere dalla data alla quale il Direttore generale del GATT avrà ricevuto notifica scritta della denuncia stessa.

Informazione

In virtù di una decisione adottata conformemente all'articolo III, paragrafo 1, lettera b), dal Gruppo di lavoro « prodotti lattiero-caseari », nella riunione del 14 maggio 1970, il presente Accordo è entrato in vigore il 14 maggio 1970, alle ore 12.00, per i partecipanti che l'hanno accettato.

